



**CITTÀ DI
SANT'AGATA DE' GOTI**

(Provincia di Benevento)

IL SINDACO

Piazza Municipio, 1
82019 Sant'Agata de' Goti
Tel. 0823 953054
mail: santagatadegoti@tin.it
pec: comunesantagatadegoti@pec.it
web: www.santagatadegoti.net



**SANNIO
FALANGHINA
CITTÀ EUROPEA
DEL VINO
2019**

Ordinanza Sindacale n. 11 del 14 marzo 2020

Oggetto: Chiusura delle ville e zone a verde comunali con divieto assoluto a tutti i cittadini di entrarvi.

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art.1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" Covid-19;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante: "Misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 15 e 16 del 13 Marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 06 del 08.03.2020 recante: "D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08.03.2020. RACCOMANDAZIONI";

Considerato che con i predetti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Campania sono state adottate misure sempre più stringenti con la chiusura delle attività commerciali e di ristorazione e bar, estese su tutto il territorio nazionale, con la limitazione drastica della circolazione con obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni fino al 25 marzo 2020, al fine contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di “Autorità Sanitaria Locale”, per contrastare la diffusione del virus Covid-19, di adottare ulteriori provvedimenti, ad integrazione di quelli adottati dagli organi nazionali e regionali, al fine di ridurre la possibilità di contatto tra i cittadini nelle ville e parchi gioco, che normalmente sono luoghi di aggregazione, ma che, nell’attuale contingenza, possono rappresentare una condizione di pericolo per la salvaguardia della salute pubblica;
Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE VILLE E DELLE AREE A VERDE COMUNALI CON DIVIETO ASSOLUTO A TUTTI I CITTADINI DI ENTRARVI, CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Prefettura di Benevento;
- al locale Comando Polizia Municipale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- all’U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

DEMANDA

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull’applicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 14 marzo 2020



IL SINDACO
Avv. Giovanna PICCOLI